



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 1 DEL 16/01/2024

DIVIETO DI COLTIVAZIONE E VENDITA DI FAVE E PISELLI NEL RAGGIO DI 500 (CINQUECENTO) METRI DALLA VIA TRAPEZZOLI SUD – 89134 (RC)

IL SINDACO

Premesso che:

- il favismo è una malattia genetica, caratterizzata dal deficit dell'enzima G6PDH normalmente presente nei globuli rossi;
- gli individui affetti da favismo, qualora entrino in contatto con specifiche sostanze (fave, piselli e/o i loro pollini), possono sviluppare crisi emolitiche acute tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto stesso;

Visto che con comunicazione pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 5531.E del 09.01.2024, questo Ente è venuto a conoscenza della presenza di un cittadino affetto da favismo residente in Via Trapezzoli Sud – 89134 (RC);

Vista la certificazione medica allegata alla suddetta comunicazione;

Rilevato, quindi, che la coltura di fave e/o piselli in prossimità dell'abitazione del soggetto costituisce occasione di nocimento, nonché grave pericolo, in considerazione del fatto che un'eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali;

Ritenuto che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere compressa per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;

Ravvisata, pertanto, la necessità di inibire permanentemente le coltivazioni e la vendita di fave e piselli e di distruggere quelle attualmente esistenti nell'area avente un raggio di mt. 500 (cinquecento) dall'abitazione di residenza sita in Via Trapezzoli Sud – 89134 (RC);

Visto l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. 267/2000 ;

ORDINA

Il **divieto di coltivazione e vendita** di fave e piselli nell'area ricadente nel raggio di mt. 500 (cinquecento) dall'abitazione di residenza sita in Via Trapezzoli Sud – 89134 (RC). Le piantagioni di fave e piselli, eventualmente ivi esistenti, devono essere eliminate immediatamente a spese dei contravventori e, comunque, non oltre giorni 7 (sette) dalla pubblicazione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 (trenta) giorni consecutivi, ed inviata:

- al Responsabile dell'Ufficio Decentramento del Comune di Reggio Calabria per l'affissione negli

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

- spazi di affissione istituzionale e di servizio disponibili sul territorio;
- Comando Polizia Municipale;
 - all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria U.O. Igiene e Sanità Pubblica;
 - ad ogni altro Organo di Polizia, incaricati del controllo e dell'esecuzione della stessa.

INFORMA

- Che il Responsabile del Procedimento è il Sign. Paolo Marra del Settore Sviluppo Economico Cultura Turismo del Comune di Reggio Calabria, in Via Vicenza n. 2 (Palazzo Ex Omni) - 89125 Reggio Calabria, pec: protocollo@pec.reggiocal.it ;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica;
- che l'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Falcomatà